

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari
Opportunità
Area Attività Culturali
CT
0

2020 01437/065

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

30 giugno 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ARENE CINEMATOGRAFICHE NELL'AMBITO DI TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020. APPROVAZIONE PROGETTI, PROVVEDIMENTI E PARERE AI SENSI DEL COMMA 7, ART. 14 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessora Leon
e dell'Assessore Unia.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 01254/065) del 5 giugno 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 18 giugno 2020, in considerazione delle nuove condizioni venutesi a configurare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 che, dal 15 giugno scorso (art. 1 lettera m), riammetteva la possibilità di svolgimento di spettacoli all'aperto secondo le indicazioni dettagliate all'allegato 9 del medesimo decreto, è stato approvato uno schema di avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di arene cinematografiche in Città nel periodo estivo, nell'ambito di Torino Città del Cinema 2020 e di un più esteso piano di rilancio della cultura cittadina, per il loro valore culturale, per la compatibilità con la situazione attuale e per la forte attrattività per tutta la cittadinanza.

L'avviso prevedeva nello specifico:

- due tipologie di arene (Grandi Arene e Piccole Arene);
- la presentazione delle proposte progettuali da parte di associazioni o altri soggetti no profit in partenariato con un esercente cinematografico cittadino, su aree idonee proposte dagli stessi, potendosi avvalere, in fase di progettazione, dell'ausilio della Film Commission Torino Piemonte e del Museo Nazionale del Cinema per le verifiche attinenti all'area prescelta e per la costruzione di momenti e contenuti progettuali specifici nell'ambito di Torino Città del Cinema 2020;
- la valutazione delle proposte sulla base di criteri attinenti la qualità della programmazione cinematografica e culturale, la rete di collaborazioni messa in atto, la qualità dell'allestimento, la sostenibilità economico-finanziaria del progetto nonché l'esperienza maturata dal soggetto proponente.

A seguito di pubblicazione dell'avviso e di decorso dei termini per la partecipazione, con atto dirigenziale n. 1877/2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione dei progetti.

Gli esiti dei lavori della Commissione e la quantificazione dei sostegni economici sono stati approvati dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. Francesco De Biase, con atto n. 1916 del 22 giugno 2020.

Sulla base di tali risultanze sono risultati vincitori i seguenti progetti:
nell'ambito delle Grandi Arene:

- **Cinema al Castello:** un progetto dell'Associazione Arturo Ambrosio in partenariato con il Cinecafé Ambrosio di Torino che prevede la realizzazione di un'arena estiva di circa 500 posti nel cortile del Castello del Valentino, dal 2 luglio al 30 agosto.
Il sostegno economico riconosciuto ammonta ad Euro 45.907,00;
- **Cinema a Palazzo ed. 2020:** un progetto dell'Associazione Distretto Cinema in partenariato con il Cinema fratelli Marx che propone un'arena di circa 250 posti

all'interno della Corte d'Onore di Palazzo Reale, dal 10 luglio al 30 agosto, con proiezioni tutti i giorni (ad eccezione del lunedì).

Il sostegno economico riconosciuto ammonta ad Euro 44.093,00;

nell'ambito delle Piccole Arene:

- **Barriera è casa mia - Un'estate al Cinema 2020:** un progetto dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) in partenariato con il Cineteatro Monterosa che prevede la realizzazione di un'arena di 100 posti circa negli spazi all'aperto dell'Oratorio Michele Rua nel quartiere di Barriera di Milano, dal 6 luglio al 12 agosto (ogni lunedì, mercoledì e venerdì).

Il sostegno economico riconosciuto ammonta ad Euro 10.407,00;

- **Portofranco Summer Night 2020 - 10^a edizione:** un progetto dell'Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario ONLUS in partenariato con il Cineteatro Baretto che prevede la realizzazione di un'arena di circa 100 posti all'interno del cortile della Casa del Quartiere di San Salvario dal 7 luglio al 17 settembre.

Il sostegno economico riconosciuto ammonta ad Euro 9.593,00.

Secondo quanto previsto dall'avviso, i progetti selezionati beneficeranno altresì:

- del supporto da parte della Città, della Film Commission Torino Piemonte e del Museo Nazionale del Cinema, per la realizzazione dei medesimi, al fine di facilitare iter e relazioni;
- della realizzazione di un'attività promozionale attraverso i canali di Torino Città del Cinema 2020 e/o quelli ideati per le manifestazioni estive promosse dalla Città.

Per far fronte all'intervento economico, la Città di Torino, come già previsto nella deliberazione sopra citata, ai sensi delle convenzioni vigenti tra la Città e la Fondazione per la Cultura, di cui alle deliberazioni (mecc. 2019 00846/065) del 12 marzo 2019 e (mecc. 2019 05758/065) del 3 dicembre 2019, si avvarrà della collaborazione della Fondazione per la Cultura che erogherà gli importi definiti in esito alla procedura oltre a garantire, in caso di necessità, il supporto logistico e organizzativo per la realizzazione dei progetti e un piano di comunicazione ad hoc per le iniziative finanziate.

Non insistendo le arene proposte su aree pubbliche, i progetti selezionati non risultano soggetti al canone C.O.S.A.P.. Restano a carico dei soggetti organizzatori gli oneri relativi alla TARI, ai bolli previsti e alle spese di istruttoria.

Le arene dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa regionale a tal riguardo prevista, delle norme nel frattempo intervenute in sostituzione a quelle previste dall'Allegato 9 del DPCM 17/05/2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di quelle di eventuale futura emanazione, oltre che dei principi di Safety & Security così come richiamati nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110/(10) del 18/07/2018.

Le attività di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite delle previste autorizzazioni di pubblico spettacolo.

L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza. Gli organizzatori dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell'iniziativa.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell'organizzatore.

L'esposizione di materiale pubblicitario da parte dei soggetti organizzatori dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 10 maggio 2010, e successive, per l'applicazione del canone sull'iniziativa pubblicitaria.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006. L'art. 14 comma 1, comma 2 e comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00, in ogni sito compreso nell'elenco di cui all'allegato B, per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare e fino ad un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare per ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'allegato B.

L'art. 14 comma 6 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede inoltre che le manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni a settimana.

La deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 06556/126) del 21 gennaio 2019 "Criteri generali inerenti il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni temporanee ai sensi del Titolo III del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico" precisa inoltre che per ciascun sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee (sia per quelli esplicitamente indicati ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, che per quelli non così individuati), la durata massima dei giorni autorizzabili in deroga ai vigenti limiti in materia di inquinamento acustico sia pari a 30 giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52."

L'art. 14 comma 7 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico recita "il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orario durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili". Considerate le motivazioni di carattere socio-culturale e artistico delle rassegne, come meglio illustrate e specificate negli allegati, si propone pertanto, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico", di approvare il superamento dei limiti di immissione sonora per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare anche non consecutivi e per più di due giorni ogni settimana per le iniziative che prevedono il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi.

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare, nell'ambito di Torino Città del Cinema 2020 e di Torino a Cielo Aperto, lo svolgimento dei seguenti progetti di arena cinematografica:
 - Cinema al Castello, dal 2 luglio al 30 agosto, nel cortile del Castello del Valentino;
 - Cinema a Palazzo, dal 10 luglio al 30 agosto, nella Corte d'Onore di Palazzo Reale;
 - Barriera è casa mia - un'Estate al Cinema 2020, dal 6 luglio al 12 agosto, nel cortile del Cineteatro Monterosa;
 - Portofranco Summer Night 2020, dal 7 luglio al 17 settembre, nel cortile della Casa del Quartiere di San Salvario;

- 2) di esprimere ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico parere favorevole al superamento dei limiti di immissione sonora per i progetti risultati vincitori in esito all'avviso pubblico per la realizzazione di arene cinematografiche per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare anche non consecutivi e per più di due giorni ogni settimana per le iniziative che prevedono il superamento dei limiti vigenti sonori per più di 10 giorni complessivi;
- 3) di prendere atto che i progetti selezionati in esito alla procedura pubblica relativa all'iniziativa non insistono su aree pubbliche e non sono pertanto soggetti al canone C.O.S.A.P.; restano a carico dei soggetti organizzatori gli oneri relativi alla TARI, ai bolli previsti e alle spese di istruttoria;
- 4) di dare atto che l'esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e successive, per l'applicazione del canone sulla iniziativa pubblicitaria;
- 5) di dare atto che gli enti organizzatori dovranno attenersi al pieno rispetto delle disposizioni vigenti ed emanate relativamente alla normativa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla normativa Safety & Security; gli enti organizzatori dovranno nello specifico assicurare la propria presenza per tutta la durata dell'iniziativa, garantendo il personale sulla base dell'affluenza massima prevista per l'applicazione delle misure atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la gestione del pubblico sia all'interno dell'area che all'esterno della stessa, anche al fine di prevenire il formarsi di assembramenti, con compiti di accoglienza, trattamento, regolamentazione dei flussi e gestione delle procedure di evacuazione;
- 6) di dare atto che gli organizzatori dovranno provvedere a che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività; l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovranno inoltre pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- 7) di dare atto che gli organizzatori dovranno inoltre essere in possesso delle previste autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell'iniziativa;
- 8) l'allestimento e l'esecuzione delle attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 - c) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 - d) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a monte dell'articolo 9 del R.D. citato;
 - e) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 - f) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 - f.1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 - f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - f.3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- 9) di dare atto che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;
- 10) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti sindacali o prefettizi, a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l'obbligo

dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

- 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città;
- 12) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 1**);
- 13) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Cultura
Francesca Paola Leon
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

L'Assessore all'Ambiente,
Energia, Sviluppo Tecnologico,
Qualità dell'Aria ed Igiene Urbana
Verde, Illuminazione, Tutela animali
Rapporti con il Consiglio Comunale,
Protezione Civile, Progetti di
Rigenerazione Urbana e Arredo Urbano
Alberto Unia
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Direttore
Emilio Agagliati
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Area Attività Culturali
Francesco De Biase
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Dirigente
Area Eventi Città
Rosario Rudi Bonanno
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali
Claudio Beltramino
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Elena Brunetto

Verbale n. 35 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 luglio 2020 al 16 luglio 2020;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 luglio 2020.